



## *Il Ministro degli Affari Esteri*

VISTO il DPR 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

VISTO il DLgs 30 luglio 1999, n. 286;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 19;

VISTO il DPR 10 agosto 2000, n. 368, regolamento per l'individuazione dei posti dirigenziali presso il Ministero degli Affari Esteri;

VISTO il DPCM 6 ottobre 2005, con il quale è stata rideterminata, tra l'altro, la dotazione organica dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri;

VISTO il DI 22 febbraio 2006, con il quale è stato istituito il Ruolo dei dirigenti del Ministero degli Affari Esteri, in attuazione del DPR 23 aprile 2004, n. 108;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, ed in particolare l'art. 20;

VISTA la deliberazione n. 10/2006 della della Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato con la quale, nell'adunanza del 9 giugno 2006 è stata approvata la Relazione concernente "La gestione degli incarichi dirigenziali nello Stato dopo la legge 145/2002";

ATTESO che in data 21 marzo 2007 è stata siglata l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del CCNL 2002-2005;

CONSIDERATA l'opportunità - nell'ambito delle direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa - di procedere alla definizione di criteri e procedure per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia, tenuto conto di quanto già disciplinato, con riferimento ai posti funzione all'estero di area amministrativa, con il messaggio n. 032/22824 del 30 settembre 2003;



## *Il Ministro degli Affari Esteri*

RITENUTO di elaborare detti criteri secondo i principi stabiliti in materia dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, al fine di perseguire la migliore funzionalità dell'Amministrazione, tendendo, nel contempo, alla valorizzazione delle competenze e della professionalità del dirigente;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali rappresentative, secondo la previsione dell'art. 6, comma 4, lett. b) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006:

### DECRETA

#### Art. 1

##### *Ambito di applicazione*

Le disposizioni del presente decreto concernono il conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia, la cui titolarità compete, ai sensi del DPR 10 agosto 2000, n. 368, di cui alle premesse del presente decreto, ai dirigenti destinatari delle disposizioni del CCNL del 21 aprile 2006.

#### Art. 2

##### *Principi generali*

Il conferimento degli incarichi dirigenziali viene disposto per esigenze di servizio al fine di assicurare il migliore funzionamento delle strutture e il perseguimento dei fini istituzionali propri dell'Amministrazione, in raccordo con il dirigente incaricato.



# *Il Ministro degli Affari Esteri*

## Art. 3

### *Situazione delle posizioni dirigenziali*

L'Amministrazione rende nota la situazione degli incarichi dirigenziali conferiti e di quelli vacanti, mediante inserimento e aggiornamento dei relativi dati nella rete Intranet.

## Art. 4

### *Criteri generali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali presso la sede centrale*

Per l'affidamento di incarichi dirigenziali presso la sede centrale - ai sensi dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 20 del CCNL 2002-2005 - l'Amministrazione procede, nell'ambito del suo potere discrezionale di individuazione, tra tutti i presenti nel ruolo, del dirigente da incaricare, ad una valutazione complessiva sulla base dei criteri di carattere generale qui di seguito indicati:

- natura dell'incarico che si intende attribuire e caratteristiche degli obiettivi ad esso connessi;
- attitudini e capacità professionali del dirigente, valutate anche con riferimento ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo;
- professionalità acquisita in incarichi dirigenziali precedentemente ricoperti presso il Ministero degli Affari Esteri;



# *Il Ministro degli Affari Esteri*

- garanzia di effettiva condizione di pari opportunità;
- rotazione degli incarichi, ove ritenuto opportuno in relazione alla specifica funzione da attribuire, anche al fine di valorizzare, attraverso la diversificazione delle attività, la capacità professionale del dirigente.

Il conferimento, ovvero il rinnovo, degli incarichi dirigenziali, viene disposto con la necessaria tempestività al fine di assicurare la piena continuità dell'azione amministrativa.

## Art. 5

### *Criteri generali per l'assegnazione dei posti-funzione all'estero*

Per l'assegnazione dei posti - funzione all'estero, l'Amministrazione procede all'esame delle domande presentate dai candidati, nel contesto di una valutazione complessiva, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 4 nonché di quelli ulteriori di seguito indicati:

- con particolare riferimento ai posti-funzione all'estero di area amministrativa, adozione, ove possibile, del criterio dell'alternanza tra incarichi di esperto amministrativo/esperto amministrativo capo e incarichi di natura consolare nonché tra sedi di maggiore e di minore disagio. Il periodo di permanenza nella medesima sede è stabilito in un minimo di due anni ed in un massimo di quattro anni e quello massimo complessivo di permanenza continuativa all'estero in otto anni.



## *Il Ministro degli Affari Esteri*

- con particolare riferimento all'attribuzione delle funzioni di direttore di Istituto di cultura ai dirigenti dell'area della promozione culturale, trovano applicazione i criteri di cui al presente decreto, fatte salve le peculiari disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, anche per quanto attiene al periodo minimo di tre anni e massimo di sei anni di permanenza nella stessa sede e quello massimo complessivo di otto anni di permanenza continuativa all'estero.

### Art. 6

#### *Rinnovo dell'incarico*

Fatto salvo il disposto dell'art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, l'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile alla scadenza, ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello stesso CCNL, a meno che non sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e con i criteri e le procedure di cui all'art. 21 del CCNL.

### Art. 7

#### *Risoluzione consensuale del rapporto*

E' fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata consensuale del contratto, qualora si manifesti l'esigenza prioritaria di destinare il dirigente ad altro incarico, in Italia o all'estero.



## *Il Ministro degli Affari Esteri*

Il presente decreto sarà pubblicato sul “Foglio di comunicazione” del Ministero degli Affari Esteri e sarà portato a conoscenza degli organi di controllo.

Roma, li

29 MAR. 2007

*Domènico (Domenico) ...*